



Legge 16 settembre 1993 n.105 (pubblicata il 23 settembre 1993)

Istituzione e regolamentazione della carriera diplomatica all'interno del Dipartimento Affari Esteri

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 settembre 1993.

Art.1

In attuazione a quanto previsto dalla Legge per la regolamentazione delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari del 19 aprile 1979 n.13, è istituita all'interno del Dipartimento Affari Esteri la carriera diplomatica.

Art.2

I gradi della carriera diplomatica sono:

- Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
- Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario
- Consigliere d'Ambasciata
- Segretario d'Ambasciata.

Art.3

Sono requisiti essenziali per accedere alla carriera diplomatica:

- a) la cittadinanza sammarinese, esclusa ogni equiparazione
- b) il diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, sociali, umanistiche, scienze diplomatiche
- c) buona conoscenza della lingua inglese o francese.

Art.4

Si accede alla carriera diplomatica a seguito di bando di concorso emanato dal Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sentita la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri e nel grado di Segretario d'Ambasciata.

In deroga a quanto dispone il comma che precede, possono accedere alla carriera diplomatica per chiamata da parte del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri, coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, prestano attività di collaborazione presso il Dipartimento Affari Esteri con rapporto convenzionale e sono in possesso di un attestato di frequenza con profitto ad uno specifico corso di preparazione. L'accesso avviene nel grado di Consigliere d'Ambasciata.

Art.5

Per coloro che accedono alla carriera diplomatica si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste dalla Legge Organica in vigore e sue successive modifiche.

All'atto della nomina nel grado di accesso, l'Agente diplomatico è tenuto a prestare giuramento ai sensi del comma a) dell'art.11 della Legge 19 aprile 1979 n.13.

Art.6

L'incarico di Agente diplomatico è incompatibile con quello di membro del Consiglio Grande e Generale.

Qualora un membro del Consiglio Grande e Generale acceda alla carriera diplomatica dovrà presentare, entro 12 mesi dalla nomina, le proprie dimissioni dall'incarico consiliare.

Art.7

La progressione nella carriera diplomatica si realizza, nel rispetto dei requisiti di cui all'art.3, secondo i seguenti principi:

- trascorsi tre anni dall'accesso, il Segretario d'Ambasciata, in possesso dell'attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine di corsi promossi dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri o dalla stessa riconosciuti e che ha dimostrato capacità ed acquisita professionalità, può accedere al grado di Consigliere d'Ambasciata.

- Trascorsi cinque anni di servizio, il Consigliere d'Ambasciata che ha dimostrato capacità ed acquisita professionalità, può accedere al superiore grado d'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario.

- Trascorsi non meno di dieci anni, l'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario che ha dimostrato capacità e professionalità, può essere promosso al superiore grado di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario.

Le promozioni sono deliberate dal Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri.

Art.8

Il Dipartimento Affari Esteri articola la propria attività nelle seguenti sezioni:

- Direzione Generale
- Direzione degli Affari Politici

- Direzione degli Affari Economici e Sociali
- Direzione degli Affari Culturali e Informazione
- Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Esteri
- Cerimoniale dello Stato.

Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri, ed in funzione delle esigenze di servizio derivanti dallo sviluppo delle relazioni, ha facoltà di istituire nuove Direzioni.

Art.9

Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri, dispone l'attribuzione agli Agenti diplomatici di cui alla presente legge di specifici incarichi nell'ambito delle sezioni del Dipartimento Affari Esteri e delle sedi diplomatiche.

Gli incarichi verranno attribuiti sulla base delle esperienze professionali maturate all'interno del Dipartimento, delle specifiche esigenze di potenziamento del medesimo e dell'anzianità di servizio.

Salvo casi di comprovata urgenza, gli incarichi nelle sedi diplomatiche saranno resi noti all'interessato con un preavviso di almeno 90 giorni.

Il richiamo dell'Agente diplomatico, presso il Dipartimento dovrà aver luogo nello stesso termine.

All'Agente diplomatico, qualora la natura dell'incarico lo richieda espressamente, è fatto obbligo di risiedere nella sede che gli è stata destinata.

Art.10

Ai gradi diplomatici di cui all'art.2 corrispondono i seguenti livelli retributivi:

- Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario , livello 11
- Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, livello 10
- Consigliere d'Ambasciata, livello 9
- Segretario d'Ambasciata, livello 8.

Art.11

I seguenti posti previsti al Titolo III della Legge 20 Novembre 1982, n.100 sono aboliti:

- Dirigente Ufficio Generale Affari Politico-Diplomatici
- Esperto Affari Politico-Diplomatici
- Collaboratore Servizio Cerimoniale

- Dirigente Ufficio Affari Economico-Sociali
- Esperto Affari Economico-Sociali
- Dirigente Ufficio Affari Culturali e Informazione
- Esperto Servizio Stampa e Pubbliche Relazioni
- Dirigente Ufficio Rapporti Comunità all'Esteri.

Il personale in organico nei posti indicati, all'entrata in vigore della presente legge, entra a far parte della carriera diplomatica senza pregiudizio dell'attuale livello retributivo, della qualifica professionale, dell'anzianità di servizio e dei diritti maturati.

Il personale in organico nei posti al Titolo III della Legge 20 Novembre 1982, n.100 viene assegnato, in via transitoria e sino a nuove disposizioni in materia di dotazione organica, alle sezioni di cui all'art.8.

Art.12

Sono abrogate le disposizioni della Legge per la regolamentazione delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari, del 19 aprile 1979 n.13 in contrasto con la presente legge.

Art.13

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Norma transitoria

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri, dispone l'assegnazione del grado diplomatico e dell'incarico al personale di cui al comma 2) dell'art.4 e al comma 2 dell'art.11.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 1993/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Patricia Busignani - Salvatore Tonelli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari